



LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 05 03 1984 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21 3 1984 N. 12

Disciplina indennita' e rimborso spese a componenti commissioni comitati e collegi operanti presso la Regione.

ARTICOLO 1

Finalita' della legge

La presente legge disciplina le indennita' ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti delle commissioni collegi o comitati comunque denominati istituiti con legge ed operanti presso la Regione.

ARTICOLO 2

Indennita'

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 3 4 e 8 a ciascuno dei componenti gli organi collegiali per i quali sia prevista dalle norme istitutive la corresponsione di indennita' gettoni di presenza ed altri analoghi compensi sono attribuite per ogni giornata di seduta le seguenti indennita': a) Presidente o chi ne fa le veci lire 45.000; b) componenti lire 30.000.

ARTICOLO 3

Indennita' per componenti commissioni d' esame

Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui all' articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 1979 n. 34 << Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Liguria >> nonche' all' articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1979 n. 27 << Disciplina delle attivita' di formazione professionale >> e' corrisposta una indennita' di lire 200.000 se il numero dei candidati ammessi non e' superiore a cinquanta. L' indennita' e' aumentata di lire 50.000 per ogni gruppo di venti candidati o frazione di esso in piu'; detta indennita' non puo' essere comunque superiore a lire 500.000.

ARTICOLO 4

Indennita' per i componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni

Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni sono attribuite le seguenti indennita' per ogni giornata di seduta: a) Presidente o chi ne fa le veci lire 70.000; b) componenti lire 50.000. Le indennita' di cui al precedente comma spettano anche per la partecipazione alle riunioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 24 giugno 1976 n. 20.

ARTICOLO 5

Indennita' rimborso spese

Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 2 3 e 8 si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1. Ai componenti dei comitati di cui all' articolo 4 che risiedono in comune diverso da quello in cui hanno sede detti organi e' corrisposta per ogni giornata di seduta una indennita' per rimborso spese nelle seguenti percentuali delle indennita' previste dal predetto articolo: - per una distanza fino a 25 Km. 20% - per una distanza da 26 a 80 Km. 30% - per una distanza da 81 a 110 Km. 40% - per una distanza oltre 110 Km. 50%. Le distanze suddette sono determinate sulla base del percorso ferroviario o in mancanza del percorso stradale piu' breve. Sono altresì a carico della Regione le spese di viaggio in ferrovia per le sole tratte liguri sostenute dai componenti degli organi di cui all' articolo 1 debitamente documentate ovvero quando gli stessi usufruiscono di autovettura il quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal comune di residenza alla sede dell' organo. Sono inoltre a carico della Regione le spese per pedaggi autostradali debitamente documentate.

ARTICOLO 6

Esclusioni dell' applicazione della legge

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai componenti degli organi collegiali la cui legge istitutiva prevede compensi a vacanza nonche' ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l' assunzione del personale presso le Unita' sanitarie locali.

ARTICOLO 7

Dipendenti regionali

Per i componenti delle commissioni di cui all' articolo 1 che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 8

Commissioni sanitarie regionali

Ai componenti le commissioni sanitarie regionali che procedono ad accertamenti diagnostici su singole persone viene corrisposta un' indennita' per ogni giornata di seduta di lire 20.000 ed un compenso di lire 3.000 per ogni accertamento diagnostico effettuato.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 1

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1983:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 2

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1983: - 0250 << Spese per l' espletamento di concorsi per l' assunzione del personale e compensi ai componenti

delle commissioni e spese per la divulgazione dei bandi e lo svolgimento delle prove di esame >>;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 3

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1983:

OMISSIS

- 0495 << Spese per compensi gettoni di presenza rimborsi spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali >>;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 4

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1983:

OMISSIS

- 0900 << Gettoni di presenza ed indennita' forfettaria di rimborso spese ai membri degli organi di controllo >>;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 5

Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1983:

OMISSIS

- 4015 << Spese per gettoni di presenza ai componenti le commissioni di esami e spese per assicurazione INAIL per allievi e personale a tempo determinato >>. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 6

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 10

Urgenza La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 5 marzo 1984

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1984

___Num:0013

___Boll__Uff__Num:12

___Boll__Uff__Anno:1984